



**Comune di
Foiano della Chiana**

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2021

INDICE

CAPO 1° - NORMATIVA

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Definizione di tributo.**
- Art. 3 - Istituzione del tributo.
- Art. 4 - Presupposto del tributo.
- Art. 5 - Soggetti passivi.
- Art. 6 - Soggetti attivi
- Art. 7 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO 2° DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 8 - Determinazione della tariffa e piano finanziario.
- Art. 9 - Articolazione della tariffa.
- Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche.
- Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.
- Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche.
- Art. 13 - Determinazione delle classi di attività per le utenze non domestiche.
- Art. 14 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa.
- Art. 15 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 16 - Tariffa giornaliera di smaltimento.
- Art. 17 - Tributo provinciale.

CAPO 3° RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 18 - Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
- Art. 19 - Riduzione delle tariffe per particolari condizioni d'uso.
- Art. 20 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al **riciclo recupero**.
- Art. 21 - Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio.
- Art. 22 – Riduzione per utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio.**
- Art. 23 - Interventi a favore di soggetti in grave disagio socioeconomico.
- Art. 24 - Ulteriori riduzioni**
- Art. 25 - Esclusioni.

CAPO 4° - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO

- Art. 26 - Dichiarazioni.
- Art. 27 - Inizio e cessazione della ~~dell'occupazione~~, detenzione o possesso.
- Art. 28 - Riscossione.
- Art. 29 - Importi minimi.
- Art. 30 - Accertamento e controllo.
- Art. 31 - Sanzioni.
- Art. 32 - Interessi.
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 34 - Riscossione coattiva.

CAPO 5° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 35 - Norme transitorie.
- Art. 36 - Norme di rinvio.

- Art. 37 - Tutela dati personali.
- Art. 38 - Entrata in vigore.
- Art. 39 - Clausola di salvaguardia.



CAPO 1° - NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e dei rifiuti assimilati~~ avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento determina la classificazione delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità produttiva di rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e stabilisce condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione del tributo di cui al primo comma del presente articolo.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Definizione di rifiuto

1. **La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.**
2. **I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**
3. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
 - b) **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;**
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**
 - e) **i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;**



- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);



- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;



- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



- pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 - Istituzione del tributo.

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria (Tassa sui Rifiuti) ed è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge suddetta.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e dei rifiuti assimilati~~ avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4 - Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso ~~l'occupazione~~ o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~, la cui raccolta, trasporto, recupero e smaltimento è disciplinata da disposizioni di legge e regolamentari.
2. Si presume **la detenzione o il possesso l'occupazione** qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati) sia allacciato, o con la presenza di mobili o macchinari, e finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza di detti presupposti, ~~l'occupazione~~ **la detenzione o il possesso** di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data di acquisizione nello stesso della residenza anagrafica.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è confermata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti



- assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le aree scoperte operative e quelle adibite a parcheggi di utenze non domestiche sono soggette al tributo in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
 - ~~5. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.~~
 6. Si definiscono "locali" le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
 7. Si definiscono "aree scoperte" sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
 - ~~8. Si definiscono "utenze domestiche" le superfici adibite a civile abitazione.~~
 - ~~9. Si definiscono "utenze non domestiche" le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.~~

Art. 5 - Soggetti passivi.

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono ~~occupano~~ o detengono a **qualsiasi titolo** i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare **o nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.**
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. I singoli occupanti o detentori sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 – Soggetti attivi.

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



Art. 7 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ~~ed assimilati~~, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, con esclusione delle aree a verde, e viene disciplinato dalle disposizioni di legge.
2. Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici abitativi dei quali risulti all'interno del perimetro del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo.
5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative previste, avendo diritto alla restituzione del tributo relativo al periodo di interruzione del servizio stesso. Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al Gestore del servizio con atto di diffida.

CAPO 2° - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 - Determinazione della tariffa e piano finanziario.

1. Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, con esclusione delle aree a verde, ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani.
3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



5. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e di quelli a questi assimilati~~, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
7. La tariffa è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 9 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferite, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto suddetto.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Utenze residenti

Per i soggetti residenti nel Comune, la tariffa è calcolata con riferimento alle risultanze anagrafiche considerando il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti ma risultanti negli stessi locali, e che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Sono esclusi dal conteggio i componenti che – per un periodo non inferiore all'anno – risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal mese solare successivo alla richiesta stessa.



2. Utenze non residenti

Coloro i quali non sono residenti nel Comune di Foiano della Chiana, ma occupano/conducono locali ad uso abitazione, hanno l'obbligo di dichiarare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine di 30 giorni dalla decorrenza della **detenzione o del possesso dell'occupazione/conduzione**. In assenza di tale adempimento il numero dei componenti il nucleo familiare cui fare riferimento sarà relativo a tre persone.

Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per le unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del suddetto decreto.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche.

1. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono classificate come segue, in base all'attività principale in essi svolta:

categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta
3 bis	Magazzini ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
3 ter	Parcheggi ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
3 quater	aree scoperte private adibite a parcheggio, a servizio di attività produttive
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo



10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
11 bis	Uffici ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
12 bis	Banche ed istituti di credito ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
13 bis	vendita all'ingrosso per le attività della categoria 13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22 bis	Sala per cerimonie senza cucina
22 ter	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
23	Mense, birrerie, amburgherie
23 bis	Mense, birrerie, amburgherie ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
24	Bar, caffè, pasticceria
24 bis	Bar, caffè, pasticceria ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
28 bis	Attività commerciali ubicate in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500, con esclusione di attività classificabili in altre categorie
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale gioco

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
4. Per la determinazione delle classi di attività, come individuate dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità, nonché alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza o in caso di divergenza, si fa



riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
9. Le utenze classificate come produttive o di commercio all'ingrosso che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche a uno soltanto degli impianti a rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla categoria di attività n. 3.

Art. 14 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa.

1. La superficie di riferimento viene così misurata:
 - per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
 - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
 - la superficie coperta è computabile solo se l'altezza **media** è superiore a cm. 150.

Art. 15 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 16 - Tariffa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa



giornaliera, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.** Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 100%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio fornito.
3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento **della detenzione o del possesso dell'occupazione**, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
4. L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmettere comunicazione all'Ufficio competente in materia di TARI.

Art. 17 - Tributo provinciale.

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. **Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.**

CAPO 3° RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18 - Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.

1. Il Comune, in relazione alla propria politica ambientale, prevede differenziazioni tariffarie per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è concessa attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento di raccolta differenziata.
3. La misura delle suddette differenziazioni viene determinata annualmente



dall'organo competente, sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata, indicando le modalità per usufruirne.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le riduzioni previste dal D.P.R. n. 158/1999 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali riduzioni sono determinate per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata e sono quantificate con la delibera tariffaria. In particolare:
 - a. usufruiscono della riduzione, sulla parte variabile della tariffa, nella misura del 10%, gli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica. La riduzione si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico. I controlli, per l'applicazione dell'agevolazione, sono demandati all'Ufficio Ambiente del Comune e verranno effettuati entro il 28 febbraio e 31 ottobre di ciascun anno. In caso di accertamento del mancato utilizzo del biocopostatore, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale.
 - b. è applicata una riduzione tariffaria sull'importo dovuto a favore delle utenze che conferiscono rifiuti presso il Centro di Raccolta. La riduzione è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta. Per le modalità di quantificazione di questa riduzione tariffaria, si rinvia ai criteri di calcolo definiti con il richiamato Regolamento di gestione.

Art. 19 - Riduzione delle tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, la tariffa è ridotta del 30% nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:
 - vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
 - tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1;
 - c) parte abitativa dei fabbricati, insistenti sul fondo agricolo, condotti da coltivatori diretti anche se pensionati;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.



2. Dall'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. ~~La tariffa è ridotta del 60% nel caso di immobili siti fuori del perimetro di raccolta (definito dall'art. 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 16 dell'8 febbraio 2005), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta.~~
4. Le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune che corrispondono già la parte variabile della tariffa per l'abitazione di residenza, sono soggette solamente al pagamento della parte fissa della tariffa.
5. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.
6. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
7. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di dichiarazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
8. Alle utenze domestiche con unico occupante si applica la riduzione del 15% **della parte variabile della tariffa.**
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della precedente, calcolando le percentuali in ordine decrescente e potranno essere applicate sino al limite massimo cumulativo dell'80% .

Art. 20 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo recupero.

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte fissa e variabile della tariffa è applicata la riduzione tariffaria:
 - nella misura del 25% a condizione che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero i rifiuti riciclabili prodotti. Per ottenere il beneficio il produttore deve esibire annualmente, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la copia n. 4 del formulario rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998, n. 145,
 - nella misura del 30% a condizione che il produttore dimostri di aver provveduto direttamente allo smaltimento di quantitativi di rifiuti superiori a quelli di cui è ammesso lo smaltimento al servizio ordinario di raccolta, ai sensi dell'art. 20 del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti. La comunicazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione viene effettuata dall'Ufficio Ambiente a consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento,
 - nella misura massima del 25%, per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato



un'accertata minore produzione dei rifiuti, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio. L'Amministrazione può attuare controlli per verificare l'efficacia degli interventi effettuati.

2. L'agevolazione prevista al primo punto del comma 1 è applicata sulla tariffa, per le attività per le quali è prevista la raccolta a domicilio di frazione organica, così come di seguito indicato:

- + Categoria 7 - abbattimento del 30%
- + Categoria 22 – abbattimento del 50%
- + Categoria 22 bis - abbattimento del 70%
- + Categoria 22 ter – abbattimento del 50%
- + Categoria 23 - abbattimento del 60%
- + Categoria 23 bis - abbattimento del 60%
- + Categoria 24 - abbattimento del 35%
- + Categoria 24 bis - abbattimento del 35%
- + Categoria 25 - abbattimento del 50%
- + Categoria 27 – abbattimento del 60%

3. La comunicazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione viene effettuata dall'Ufficio Ambiente a consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 21 - Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali **non assimilati agli urbani e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani **e/o speciali assimilati a quelli urbani** e di rifiuti speciali **non assimilati, o speciali pericolosi**, la superficie, non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- aut carrozzerie 35%
- lavanderie a secco e tintorie 35%
- aut officine, elettrauto 30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie incisioni, vetrerie 25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori, odontotecnici, medici 15%
- istituti estetici e similari 15%
- produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante,



- autolavaggi 10%
- rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, macellerie 10%
3. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali ~~non assimilati a quelli urbani~~ presentando entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 22 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. **Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.**
3. **Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.**
4. **Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.**
5. **Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.**
6. **Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in**



via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta
10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
11. Entro il 1 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o



dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

- 13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.**

Art. 23 - Interventi a favore di soggetti in grave disagio socioeconomico.

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento del tributo, facendosi carico del relativo onere iscrivendo in bilancio come autorizzazioni di spesa l'ammontare delle agevolazioni concesse e assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo comunale competente, da adottarsi contestualmente a quello di approvazione della tariffa.
3. La concessione delle predette agevolazioni sarà in ogni caso riservata a categorie di soggetti in condizioni di accertato grave disagio economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Art. 24 - Ulteriori riduzioni

1. **Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione del tributo con riferimento alle utenze non domestiche di cui alle categoria individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 13 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.**
2. **La percentuale di riduzione e le categorie che saranno oggetto di tale riduzione verranno definite con la delibera di determinazione delle tariffe per l'anno 2021 nella quale verranno anche approvati i limiti di spesa complessivi da iscrivere a bilancio.**

Art. 25 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri. In tutti i casi di



esclusione, i locali e le aree devono, comunque, essere dichiarati al Comune (o all'eventuale soggetto gestore del tributo) per consentire l'eventuale controllo.

2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree:

Utenze domestiche

- locali, o parte di essi, di altezza **uguale o inferiore media-fine** a 150 centimetri;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali riservati ad impianti tecnologici, dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di allacciamento a tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati) e non arredati. Tale circostanza deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione e deve essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabilità emessa dagli organi competenti;
- locali in temporanee oggettive condizioni di non utilizzo a seguito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e di fatto non utilizzati, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabilità emessa dagli organi competenti, o comunicazione inizio lavori, o richiesta permesso a costruire. Il nucleo familiare ha l'obbligo di dichiarare i nuovi locali occupati nel periodo sopra indicato, pena la perdita del beneficio all'esclusione dal tributo;
- parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

Utenze non domestiche

- i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali **non assimilati agli urbani** secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- locali ed aree riservate al solo esercizio delle attività sportive. Sono, invece, soggetti al tributo i locali, vani accessori e aree scoperte destinati ad uso diverso da quello sopra indicato, quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ~~gradinate~~, gradinate, aree di sosta e simili;
- locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine



- elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti a servizi a rete (luce, acqua, gas, telefonia, trasmissione dati). Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quali, ad esempio non esaustivo, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
 - unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di mancata detenzione **occupazione** o conduzione;
 - locali ed aree adibiti all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra. Sono invece assoggettati al tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono, invece, soggetti al tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

CAPO 4° - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO

Art. 26 – Dichiarazioni.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso ed in particolare:
 - a) l'inizio, variazione o cessazione dell'utenza;



- b) la sussistenza di condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1).
 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità restino invariate.
 4. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (ovvero appartenenti ai gruppi catastali A, B o C) deve contenere obbligatoriamente i dati catastali, l'indirizzo ove è ubicato l'immobile (completo di numero civico e, se esistente, dell'interno), la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree con la loro ripartizione interna, la data di inizio della detenzione ~~occupazione~~/conduzione/variazione. Inoltre, deve contenere:
 - per le utenze domestiche: l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici ~~delle persone fisiche di una delle persone~~ componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza. Per le utenze domestiche di residenti, i dati anagrafici e i componenti il nucleo familiare sono reperiti d'ufficio.
 - per le utenze non domestiche: la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica, **codice ATECO dell'attività, PEC.**
 5. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, presentata direttamente all'ufficio preposto, o spedita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 6. In occasione di adempimenti anagrafici o del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali preposti devono invitare il contribuente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto e consegnare i relativi moduli.
 7. Gli uffici comunali sono tenuti a mettere a disposizione dell'ufficio TARI mensilmente i dati relativi:
 - alle autorizzazioni per occupazione di suolo ed area pubblica;
 - ai provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - ai provvedimenti relativi all'esercizio di attività stagionali, commerciali fisse o itineranti;
 - alle variazioni anagrafiche.
 8. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità anche ai fini del tributo tari, sempre che non



siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 27 - Inizio e cessazione della occupazione, detenzione o possesso.

1. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal mese in cui la **occupazione**, detenzione o possesso si protrae per almeno 15 giorni.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, **dell'occupazione**, della detenzione o possesso dei locali ed aree, dà diritto all'esclusione dal tributo a decorrere dal mese in cui **l'occupazione**, la detenzione o il possesso si è protratto per meno di 15 giorni.
4. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o la diminuzione della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la stessa si è verificata.
6. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato **l'occupazione**, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero, se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Ogni altra variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione del tributo dovuto dal contribuente, ha effetto dal mese in cui la stessa ricade per almeno 15 giorni.

Art. 28 - Riscossione.

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni dei contribuenti, inviando agli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per taxa rifiuti e tributo provinciale, stabilendo il numero e le scadenze di pagamento, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Unitamente al provvedimento di approvazione delle tariffe, verranno stabiliti il numero delle rate e la relativa scadenza.
3. Il tributo comunale è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni del suddetto articolo, in quanto compatibili, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché, attraverso la piattaforma (PagoPA), di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice



4. Il Comune provvede a riscuotere il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992. Ai sensi del Decreto del MEF del 1 luglio 2020 l'art. 2, commi 2 e 3, dispone che per l'annualità 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore, mentre per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

Art. 29 - Importi minimi.

1. Non si fa luogo a riscossione in sede volontaria quando l'importo del tributo risulta inferiore a Euro 12,00.
2. Lo stesso importo minimo, comprensivo di sanzioni e/o interessi, si ritiene applicabile anche in caso di accertamenti, iscrizioni a ruolo coattivo e rimborsi.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 30 - Accertamento e controllo.

1. Il Comune, con atto di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici previste dall'art. 2729 del Codice Civile.
4. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
5. Ai fini delle attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed



esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 – Sanzioni.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione stabilita dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 471/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente comma, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e **dell'art. 1, comma 792 e seguenti , della legge 27.12.2019 n. 160**, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Si applicano, comunque, le vigenti disposizioni regolamentari e legislative in materia.
9. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal successivo art. 32

Art. 32 - Interessi.

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura degli interessi di mora, rateazione e rimborso è determinata nel tasso di interesse legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06 e s.m.i..
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Art. 33 - Rimborsi.

1. Nei casi di errata applicazione del tributo, ovvero di eccedenza del tributo corrisposto, il contribuente deve richiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui il versamento è stato eseguito, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
3. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'art. 32, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento,

Art. 34 – Riscossione Coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute nei modi e con le modalità di cui all'art. 1, commi da 796 a 802 della L.160/2019.

CAPO 5° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Norme transitorie.

1. Le situazioni tributarie già denunciate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti, saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tari.

Art. 36 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37 -Tutela dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche **nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)** e ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive



modificazioni.

Art. 38 - Entrata in vigore.

1. **Le modifiche alle disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2021, tuttavia, per l'anno 2021 ai fini della determinazione della tariffa (TARI) rimane in vigore il comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013.**

Art. 39 - Clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.